




REGIONE ABRUZZO

Procedura per la Gestione di Accordi per la
Designazione a Responsabile del Trattamento

**ALLEGATO B) AL
DISCIPLINARE**

Procedura
per la Gestione di Accordi per la Designazione a
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
e relativa attribuzione di responsabilità
della REGIONE ABRUZZO
in base a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati (GDPR)
- **artt. 28 e 29**
e dal D. Lgs. 196/03 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
- **Art. 2 quaterdecies**


Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	--	--

Sommario

1	Introduzione.....	3
2	Scopo.....	3
3	Destinatari.....	3
4	Definizioni.....	3
5	Normativa di Riferimento.....	6
5.1	Normativa di riferimento per la designazione di Responsabili del Trattamento.....	6
5.1.1	Articolo 28 Responsabile del trattamento.....	6
5.2	Normativa di riferimento per i Trattamenti effettuati sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del Trattamento.....	8
5.2.1	Articolo 29 – Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.....	8
5.2.2	Art. 2-quaterdecies – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati.....	8
6	Descrizione del Processo.....	8
6.1	Generalità.....	8
6.2	Responsabili del Trattamento.....	9
6.2.1	Identificazione e Classificazione.....	9
6.2.2	Designazione.....	10
6.2.3	Competenze della designazione.....	11
6.2.4	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.....	11
6.2.5	Impegno da parte del Responsabile.....	12
6.2.6	Monitoraggio del Responsabile.....	12
6.2.7	Conclusione del rapporto e revoca.....	12
6.3	Sub-Responsabili del Trattamento.....	12
7	Allegati.....	13

Allegato B.3

	<p style="text-align: center;">REGIONE ABRUZZO</p> <p style="text-align: center;">Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE</p>
---	--	---

1 Introduzione

La normativa vigente in termini di Protezione dei Dati Personali, costituita dal Regolamento UE 679/2016 – Regolamento sulla Protezione dei Dati (di seguito anche il “Regolamento”) e dal D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito anche il “Codice”) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ha l’obiettivo di proteggere i dati personali degli interessati al fine di evitare che un uso non corretto delle informazioni possa danneggiare o ledere le libertà fondamentali e la dignità degli interessati.

2 Scopo

L’obiettivo del presente documento è di fornire una descrizione generale del processo di gestione degli accordi di Designazioni a Responsabile del Trattamento (RT) dei Dati Personali e delle relative indicazioni operative al fine di poter consentire al Titolare ed ai Delegati al trattamento (DAT) di poter procedere con le azioni di propria competenza.

3 Destinatari

Il presente documento regola il processo di gestione degli accordi di designazioni dei Responsabili del trattamento (RT) nelle varie casistiche che possano presentarsi nelle strutture della Regione Abruzzo.

4 Definizioni


Le seguenti definizioni sono di utilità per comprendere i termini esposti nella procedura e nei documenti allegati, secondo l’art. 4 del Regolamento:

«**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	--	--

«**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

«**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; l'Ente Regione Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare");

«**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

«**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

«**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;


«**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

«**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

«**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

«**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

«**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

«**banca di dati**»: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

«**evento sulla sicurezza delle informazioni**»: occorrenza identificata di uno stato di un sistema, servizio o della rete che indichi una possibile violazione di una policy sulla sicurezza delle informazioni (Information Security Policy) o il fallimento di controlli, o una situazione precedentemente sconosciuta che può essere rilevante a fini di sicurezza;

«**incidente sulla sicurezza delle informazioni**»: evento singolo o serie di eventi sulla sicurezza delle informazioni indesiderati o imprevisti che hanno una significativa probabilità di compromettere le operazioni aziendali e di minacciare la sicurezza delle informazioni;

«**DPO - RPD**»: Data Protection Officer o Responsabile della Protezione Dati;

«**limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

«**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

«**autorità di controllo**»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;

«**trattamento transfrontaliero**»:


- a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
- b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

«**DAT**»: il Direttore Generale, i Direttori regionali preposti ad un Dipartimento della Giunta, i Dirigenti preposti ad una Struttura Autonoma comunque denominata, i Dirigenti preposti ad un Servizio, soggetti autorizzati con delega dal Titolare del trattamento;

«**SAT**»: il personale (dipendenti e collaboratori) della Giunta Regionale d'Abruzzo, autorizzati al trattamento dati dal DAT;

«**RT**»: Responsabile del Trattamento dei dati personali;

«**SRT**»: Sub-Responsabile del Trattamento dei dati personali.

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

5 Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento per la gestione delle nomine, designazioni ed accordi si compone di vari riferimenti, tra cui:

- normativa di riferimento per la designazione di Responsabili del trattamento
- normativa di riferimento per i Trattamenti effettuati sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del Trattamento

5.1 Normativa di riferimento per la designazione di Responsabili del Trattamento

In base alla definizione data dall'art. 4.8 del Regolamento il "Responsabile del Trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Il riferimento normativo principale per la gestione del rapporto con in Responsabili del Trattamento è costituito dall'Art. 28 del Regolamento di seguito riportato.

5.1.1 **Articolo 28 Responsabile del trattamento**


1. *Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*

2. *Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.*

3. *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:*

- a) *tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;*
- b) *garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;*
- c) *adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;*

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

- d) *rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;*
- e) *tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;*
- f) *assisti il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
- g) *su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e*
- h) *metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.*

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.


4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del Regolamento può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento.

7. Il Titolare può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93 del Regolamento, paragrafo 2.

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

8. *Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del Regolamento.*

9. *Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.*

10. *Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.*

5.2 Normativa di riferimento per i Trattamenti effettuati sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del Trattamento

La normativa applicabile per la nomina di soggetti che trattano dati personali sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del Trattamento è costituita dai seguenti punti:

- Art. 29 del Regolamento - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
- Art. 2-quaterdecies – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

5.2.1 Articolo 29 – Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

5.2.2 Art. 2-quaterdecies – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.


2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

6 Descrizione del Processo

6.1 Generalità

Il vigente Regolamento UE n. 679/2016 stabilisce che la designazione dei Responsabili, da parte del titolare del trattamento, attiene a soggetti esterni all'organizzazione dello stesso titolare. Di fatto, a decorrere dal 25 maggio 2018 le figure relative ai responsabili interni del trattamento e agli incaricati del trattamento, anch'essi interni alla organizzazione del titolare, hanno cessato di esistere in quanto non più previste dal vigente Regolamento. Questo vuoto normativo, per le organizzazioni più complesse ed articolate come la Regione Abruzzo, privava il titolare del trattamento della possibilità di designare soggetti preposti a tutelare specifici ambiti del trattamento.

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

Per tale ragione, al fine di consentire la definizione di un organigramma aziendale privacy all'interno delle organizzazioni più complesse, il Decreto Legislativo n. 101/2018 - che ha adeguato il D. Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni contenute nel Regolamento - ha previsto che il Titolare del trattamento può ricorrere alla attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati. Nello specifico, l'*art. 2 - quaterdiecies* stabilisce che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità (DAT).

6.2 Responsabili del Trattamento

6.2.1 Identificazione e Classificazione

Come indicato dall'art. 28 del Regolamento, qualora un'attività che preveda il trattamento di dati personali di persone fisiche, debba essere effettuato per conto della Giunta della Regione Abruzzo, quest'ultima ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.


6.2.1.1 *Tipologia dei Responsabili del Trattamento*

Sono identificati diversi profili possibili di Responsabili del trattamento, a fronte dei quali verranno richiesti diversilivelli di approfondimento relativamente ai requisiti in materia di misure di sicurezza da applicare al servizio.

Le tipologie sono le seguenti: TAB. 1

Cod.	Tipologia responsabile del Trattamento	Descrizione attività/servizi	Nomina RT
1	Professionisti	Erogano la prestazione presso le strutture dell'Ente, utilizzano infrastrutture proprie, non ricevono direttive costanti/stringenti, hanno un loro margine di autonomia (Es. OIV)	Allegato B.1 (da Titolare) /Allegato B.2 (da DAT)
2	Società/Enti	Erogano servizi presso le strutture o per conto dell'Ente, solitamente utilizzano infrastrutture proprie, hanno un contratto di servizi	Allegato B.1 (da Titolare) /Allegato B.2 (da DAT)

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

6.2.2 Designazione

La designazione del Responsabile del Trattamento, in funzione del profilo di designazione, individuato secondo i criteri di classificazione indicati nel paragrafo precedente, prevede che debba essere eseguita, una valutazione delle garanzie sufficienti per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate in maniera che il trattamento effettuato dalle terze parti soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

La procedura di valutazione e di nomina vedrà coinvolte le seguenti figure:

- Giunta della Regione Abruzzo/Delegato (DAT)
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)
- Responsabile per la protezione dati (RPD)

La Designazione del Responsabile del Trattamento, sarà effettuata direttamente dal Titolare del Trattamento o da suoi delegati (DAT), con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati, secondo la presente procedura. Preliminarmente, in sede di redazione della delibera di aggiudicazione o della delibera di approvazione della convenzione, il Titolare indica la figura deputata al controllo del rispetto degli adempimenti privacy daparte del soggetto terzo, che coincide con i competenti Delegati al Trattamento di dati personali (DAT) già nominati per le rispettive attività/servizi cui afferisce acquisizione dei beni/servizi.


Le modalità operative di designazione prevedono due fasi:

- Per i nuovi trattamenti: preliminarmente alla stipula del contratto, o se prevista nella documentazione di gara/appalto, a cura del RUP, saranno richiesti al fornitore/concorrente gli allegati al modulo di designazione di Responsabile del Trattamento, in modo da poter raccogliere tempestivamente le necessarie informazioni per l'effettuazione della valutazione richiesta. Tale documentazione potrebbe essere allegata in fase di gara pena esclusione o prima della firma del contratto, quale condizione necessaria, insieme agli altri documenti previsti dal codice degli appalti vigente. In questa fase il Titolare ed il DPO forniranno il loro supporto per ogni controversia o dubbio dovesse sorgere.
- Per i trattamenti in corso: prima possibile, il DEC dovrà sottoporre al fornitore gli allegati al modulo di designazione in qualità di Responsabile del Trattamento in maniera da poter raccogliere le necessarie informazioni per l'effettuazione della valutazione richiesta. In questo caso il Titolare può riservarsi di far apportare misure correttive al Responsabile del Trattamento al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati. In questa fase il Titolare ed il DPO forniranno il loro supporto per ogni controversia o dubbio dovesse sorgere.

In entrambe le fasi dovranno essere interessati i DAT dei servizi richiedenti l'acquisizione dei beni/servizi che saranno coinvolte nel trattamento dei dati personali, che:

- saranno responsabili di supportare il RUP nella verifica le misure indicate nella documentazione fornita da parte del fornitore in fase preliminare;
- dovranno verificare l'applicazione delle misure previste in fase esecutiva del contratto a supporto del DEC.

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

La designazione potrà essere effettuata solo in fase di sottoscrizione del contratto con il fornitore, da parte della Giunta della Regione Abruzzo (DAT), a valle del processo di selezione, che erogherà servizi/effettuerà trattamenti per conto dell'Ente.

Per la gestione della designazione del Responsabile del Trattamento devono essere osservati i seguenti punti:

- devono essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti allegati alla presente procedura;
- non devono essere accettate eventuali proposte di designazione fatte dai fornitori su propri modelli. Tali proposte dovranno però essere tenute in considerazione nel caso in cui contengano alcune specificità da prevedere all'interno dei moduli di designazione allegati alla presente procedura.
- la designazione può, su segnalazione del il Titolare o il DAT, essere corredata da ulteriori aspetti specifici riguardanti l'oggetto della fornitura (servizi o altro).

La designazione dovrà avvenire attraverso il modello scheda/allegato descritto nella Tabella 1.

6.2.3 Competenze della designazione

La designazione dei Responsabili del Trattamento sarà effettuata dal Titolare per il tramite del delegato (DAT), con il supporto dei seguenti servizi (in base alle rispettive competenze), salvo situazioni particolari o che coinvolgano più servizi.


SERVIZIO	Oggetto delle forniture	Responsabile
DPB012 - Servizio Informatica e Statistica	Fornitura e manutenzione applicativi aziendali, sistemi di back up, ecc.	DAT
DPB004 - Servizio Gare e Contratti	Fornitura servizi generali	DAT
DPB003 - Servizio Patrimonio	Manutenzione strutture Regionali	DAT
Servizio (DAT) procedente per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture	Caso per caso	DAT

6.2.4 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

La designazione, in base al trattamento di dati personali previsto dalla fornitura, può essere preceduta da una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (c.d. DPIA o Data Protection Impact Assessment – ex art. 35-36 del Regolamento) che, nel caso sia richiesta, deve essere svolta preliminarmente, o in itinere, alla designazione ed il cui positivo esito è propedeutico alla valutazione del fornitore da parte dell'Amministrazione. Per i contratti in essere, l'esito della DPIA può contenere una *gap analysis* che impone al fornitore di adeguare le misure.

I criteri di determinazione della necessità di una Valutazione di Impatto DPIA sono determinati dalle seguenti indicazioni:

Allegato B.3

	REGIONE ABRUZZO Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento	ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE
---	---	------------------------------------

- linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248rev.01, adottate il 4 aprile 2017 e modificate il 4 ottobre 2017;
- elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018.

Per l'effettuazione della DPIA, il fornitore deve fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione. Tale valutazione dovrà essere fatta dal Titolare, in collaborazione con i DAT dei servizi competenti con il supporto, ove richiesto dal Titolare, del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO).

6.2.5 Impegno da parte del Responsabile

L'impegno da parte del Responsabile del Trattamento è descritto nei punti previsti dal modulo di designazione:

- Ricevere Istruzioni da parte del Titolare del Trattamento o di suoi soggetti Delegati (DAT)
- Impegno alla Riservatezza
- Impegno alla Sicurezza del trattamento
- Assistenza al Titolare del Trattamento e ai suoi soggetti opportunamente Delegati (DAT)
- Modalità di Conservazione, Riconsegna e Cancellazione dei Dati personali oggetto di trattamento
- Modalità di gestione di eventuali Violazioni di Dati Personali (cd. "Data Breach")
- Supporto nella Valutazione D'impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
- Designazione di Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT)
- Designazione di Sub-responsabili del Trattamento
- Nomina e comunicazione di Amministratori di Sistema
- Eventuali ulteriori indicazioni previste dallo specifico trattamento

6.2.6 Monitoraggio del Responsabile

Il soggetto designante ha l'obbligo, in base a quanto previsto dal modulo di designazione, di monitorare l'operato dei Responsabili con particolare riguardo ai seguenti punti:

- rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare/DAT;
- verifica della conformità dell'esecuzione dei servizi erogati rispetto a quanto stabilito nella fase preliminare di attivazione degli stessi e validati in termini di Protezione dei Dati Personali;
- essere l'interfaccia per l'organizzazione di eventuali audit;
- specificare le funzioni aziendali coinvolte nell'audit.


6.2.7 Conclusione del rapporto e revoca

La designazione è automaticamente revocata alla conclusione del contratto di erogazione del servizio/fornitura.

6.3 Sub-Responsabili del Trattamento

Il Titolare del Trattamento può raccogliere e valutare, con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati, le designazioni dei Sub-Responsabili del Trattamento da parte dell'RT

Allegato B.3

 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	<p style="text-align: center;">REGIONE ABRUZZO</p> <p style="text-align: center;">Procedura per la Gestione di Accordi per la Designazione a Responsabile del Trattamento</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO B) AL DISCIPLINARE</p>
--	--	---

designato. Potranno essere valutabili anche atti di designazione già effettuati dal Responsabile (in qualità di Titolare) verso i propri Responsabili. Laddove necessario, le designazioni effettuate dal RT, vanno integrate con le osservazioni del Titolare.

7 Allegati

Alla presente procedura sono allegati i seguenti documenti:

- ALLEGATO B1 Accordo per la designazione a Responsabile del Trattamento (RT)
- ALLEGATO B2 Accordo per la designazione a Responsabile del Trattamento da Delegato (RT- DAT)